

Codice A1701B

D.D. 19 dicembre 2022, n. 1028

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. D.D n. 526 del 17 giugno 2021 e s.m.i. (bando 2021/2022). Modifica ed integrazione del termine di realizzazione attività.



ATTO DD 1028/A1701B/2022

DEL 19/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. D.D n. 526 del 17 giugno 2021 e s.m.i. (bando 2021/2022). Modifica ed integrazione del termine di realizzazione attività.

Visto il decreto ministeriale (di seguito D.M.) n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”.

Visto il Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per il periodo 2019/2023 presentato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito Mipaaf) alla Commissione dell'Unione Europea.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-3196 del 7 maggio 2021 che contiene le disposizioni applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2021/2022.

Sulla base delle richiamate disposizioni regionali il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo con determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) n. 526 del 17 giugno 2021 ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2021/2022.

Vista la D.D. n. 559 del 30 giugno 2021 che modifica il bando sulla base delle istruzioni operative emanate da Agea OP in data 21 giugno 2021.

Nel paragrafo 11 del bando è stato previsto, come termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo (nel caso di scelta di pagamento dell'anticipo) il 31 marzo 2023 per garantire il completamento dei controlli delle interventi realizzati e l'effettuazione del pagamento del saldo stesso entro il 15 ottobre 2023, data in cui si conclude l'attuale programmazione dell'OCM del vino (l'improrogabilità del termine del pagamento del saldo era stata ribadita anche con una comunicazione del ministero del 5 maggio 2021).

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei

prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione"; il suddetto regolamento contiene all'articolo 5, paragrafo 7, la norma transitoria applicabile ai Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo.

Vista la circolare Mipaaf n. 47389 del 2 febbraio 2022 che da applicazione al regolamento (UE) 2021/2117.

Considerate la possibilità di effettuare il pagamento dei saldi oltre il 15 ottobre 2023, determinata dal regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021, e la richiesta dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) di uniformare il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo alle altre campagne a seguito della difficoltà a completare i lavori che stanno manifestando le imprese vitivinicole per il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la crisi internazionale che causa difficoltà nel reperimento dei materiali e la siccità, si ritiene, nel caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, di concedere un tempo maggiore alla realizzazione delle azioni di riconversione e ristrutturazione vigneti.

Occorre pertanto modificare il bando 2021/2022, integrandolo nel modo seguente:

- al paragrafo 2.2, comma 6 "Domanda di sostegno"

"Nella domanda va indicato la data di termine realizzazione delle attività e l'esercizio finanziario nel rispetto di quanto previsto ai punti 15 e 16 delle DRA. In particolare per le domande con pagamento a collaudo il termine ultimo è il 20.06.2022, mentre per le domande con pagamento dell'anticipo il termine ultimo è il 20.06.2023."

- al paragrafo 11, comma 1 "Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo"

"La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, deve essere presentata:

- entro il 20.06.2022 (solo per le domande con pagamento a collaudo);
- entro il 20.06.2023 (ossia dell'anno indicato nel cronoprogramma della domanda di aiuto) nel caso di scelta di pagamento dell'anticipo".

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23,;

determina

1. di modificare il bando 2021/2022, integrandolo nel modo seguente:

- al paragrafo 2.2, comma 6 "Domanda di sostegno"

"Nella domanda va indicato la data di termine realizzazione delle attività e l'esercizio finanziario nel rispetto di quanto previsto ai punti 15 e 16 delle DRA. In particolare per le domande con pagamento a collaudo il termine ultimo è il 20.06.2022, mentre per le domande con pagamento dell'anticipo il termine ultimo è il 20.06.2023."

- al paragrafo 11, comma 1 "Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo"

"La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, deve essere presentata:

- entro il 20.06.2022 (solo per le domande con pagamento a collaudo);
- entro il 20.06.2023 (ossia dell'anno indicato nel cronoprogramma della domanda di aiuto) nel caso di scelta di pagamento dell'anticipo”.

2. che in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)

Firmato digitalmente da Gianfranco Latino